

Sentenza della Corte costituzionale n. 124/2018.

Materia: coordinamento della finanza pubblica.

Parametri invocati: articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), che introduce modificazioni all'articolo 8 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011).

Il richiamato articolo 8 prevede, al comma 1, primo periodo, che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, cessino di trovare applicazione le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali, prevedendo il passaggio, per gli enti locali, al regime del pareggio di bilancio, da assicurare secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci. La modifica introdotta dalla norma impugnata dallo Stato riguarda il secondo periodo del comma 1, che demanda ad un provvedimento della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'individuazione delle modalità di monitoraggio e di certificazione delle risultanze dell'applicazione del nuovo regime del pareggio di bilancio, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato: il legislatore provinciale ha, infatti, voluto demandare al medesimo provvedimento, anche la definizione delle *"le relative sanzioni a carico degli enti locali"*, posto che *"Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie"*.

Secondo lo Stato, tali ulteriori prescrizioni sarebbero in contrasto con l'articolo 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e con l'articolo 117, terzo comma, Cost. in relazione alla norma interposta di cui all'articolo 1, commi 475 e 476, della legge 232/2016, che dettano un articolato sistema di sanzioni, diverso da quello previsto dalla sopra richiamata legge provinciale, in caso di mancato rispetto del saldo di equilibrio previsto dal comma 466 dell'articolo 1 della medesima legge, posto che il comma 483 dell'articolo 1 della legge 232/2016 avrebbe escluso l'applicabilità dei commi 475 e 479 *"limitatamente alle sole Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano"*, conseguendone l'applicazione dei commi 475 e 476 *"a tutti gli enti locali, ivi compresi quelli della Provincia autonoma di Trento"*, e che *"la*

disposizione impugnata non potrebbe demandare la definizione di dette sanzioni a un provvedimento "adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali".

La Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e all'articolo 117, terzo comma, Cost., in relazione alla norma interposta di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 232/2016, ritenendo che, pur essendo ispirata al principio dell'accordo, la materia della finanza provinciale di Trento sia parte della *'finanza pubblica allargata'* nei cui riguardi lo Stato ha poteri di disciplina generale e di coordinamento, conseguendone che, anche in relazione al sistema sanzionatorio che costituisce naturale deterrente per ogni singola infrazione degli enti territoriali ai vincoli di finanza pubblica, non può essere ipotizzata una differenziazione per gli enti operanti nelle autonomie speciali. In tal senso, va letta, secondo la Corte, la locuzione *"fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione"* contenuta nell'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, che riconosce le prerogative del legislatore statale finalizzate ad assicurare la contestuale conformità dei comportamenti degli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata che, nel caso di specie, si concretizzano nella predisposizione di un meccanismo di deterrenza unitario, previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge 232/2016, secondo il quale gli enti locali della Provincia autonoma di Trento sono assoggettati, in caso di caso di violazione degli obblighi, a una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalla medesima Provincia autonoma in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato, con versamento di tale importo al bilancio della suddetta Provincia autonoma.

Per queste ragioni, l'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge provinciale 20/2016 è stato, quindi, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui introduceva, all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, della legge provinciale 27/2010 le parole *" , nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali"*.